

## Edizione di mercoledì 3 Marzo 2021

### CASI OPERATIVI

**Approvazione del concordato preventivo: come si individuano le maggioranze?**  
di EVOLUTION

### ENTI NON COMMERCIALI

**Modello Eas ed enti non commerciali di tipo associativo – I° parte**  
di Luca Caramaschi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Possibili “Accordi preventivi internazionali” con effetti retroattivi**  
di Fabio Landuzzi

### AGEVOLAZIONI

**I chiarimenti attesi in materia di formazione 4.0**  
di Debora Reverberi

### IVA

**Prestito di personale alla controllata: Iva detraibile solo se il rimborso è superiore al mero costo**  
di Angelo Ginex

## CASI OPERATIVI

### **Approvazione del concordato preventivo: come si individuano le maggioranze?**

di EVOLUTION

DIGITAL

Seminario di specializzazione

## IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Scopri di più >

#### ***Come si individuano le maggioranze per l'approvazione del concordato preventivo?***

L'articolo 177 L.F. disciplina le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato preventivo.

La regola è che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

La prima cosa che il Commissario Giudiziale deve fare, quindi, è quella di individuare quali siano i creditori ammessi al voto.

Anche in questo caso, la disciplina di riferimento è quella di cui all'articolo 177 L.F..

[\*\*CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...\*\*](#)



## ENTI NON COMMERCIALI

### **Modello Eas ed enti non commerciali di tipo associativo – I° parte** di Luca Caramaschi



DIGITAL  
Seminario di specializzazione  
**IL REGISTRO UNICO NAZIONALE  
DEL TERZO SETTORE**  
Scopri di più >

Nell'attesa che in un prossimo futuro l'adempimento venga **“depotenziato”**, almeno per quanti entreranno a far parte del nuovo mondo degli **Enti del Terzo Settore** o che, non potendo applicare le agevolazioni previste dall'[articolo 148 Tuir](#), ne rimarranno esclusi, il **modello Eas** rappresenta oggi per la quasi totalità degli enti non commerciali **di tipo associativo** un adempimento che non deve essere trascurato.

Non deve essere trascurato in quanto la sua omissione genera effetti che, in casi limite, potrebbero anche determinare la **fuoriuscita dell'ente dal comparto degli enti non commerciali**.

E laddove non si determini questa conseguenza, la mancata decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai **soci e/o tesserati** potrebbe minare la tenuta dell'ente sotto il profilo economico e finanziario, determinandone, nei fatti, la chiusura.

Accanto all'obbligo iniziale (il **“primo” modello Eas**), da inviarsi nei 60 giorni successivi alla costituzione dell'ente o da quando l'ente non commerciale di tipo associativo intendere godere delle **agevolazioni previste dall'articolo 148 Tuir**, è previsto un successivo **obbligo di ripresentazione** del modello stesso laddove sia necessario comunicare variazioni intervenute nel periodo d'imposta precedentemente concluso.

Detto ultimo obbligo non ha un **termine “mobile”** come quello relativo alla presentazione del primo modello Eas, ma deve essere assolto nel **termine fisso** del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e solo in relazione a quelle **modifiche** che il legislatore ha ritenuto – come diremo nella seconda parte del presente contributo – **avere carattere “rilevante”**.

È quindi il **prossimo 31 marzo 2021** il termine entro il quale le organizzazioni non commerciali di tipo associativo dovranno verificare se nel trascorso periodo d'imposta (ancorché chiuso ma non ancora approvato) sono intervenute **modifiche** che devono essere **obbligatoriamente**

**comunicate** in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Nel descritto scenario pare opportuno svolgere qualche considerazione ulteriore in merito agli effetti che si determinano a seguito della **omessa presentazione del modello Eas**, adempimento che ha lo scopo di consentire l'applicazione delle **previsioni fiscali di favore** contenute nell'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#) e nell'[articolo 148 Tuir](#); disposizioni che permettono di **“decommercializzare”** le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati e/o tesserati.

A questo proposito, se è pacifico che la mancata presentazione del **“primo” modello Eas** determini queste conseguenze, **non è altrettanto pacifico** che ciò accada nei casi omessa presentazione dei **“successivi” modelli Eas** (finalizzati, come detto, a comunicare le variazioni intervenute).

Su questo, in presenza di posizioni dubitative espresse dalla dottrina, **non constano chiarimenti** dirimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ed è proprio per questa ragione che la mancata verifica circa l'obbligo di comunicare attraverso la **ripresentazione del modello Eas** anche una semplice **variazione** diventa ancor più delicata e foriera di conseguenze che potrebbero essere devastanti per l'ente interessato.

Va altresì tenuto presente che il **modello Eas** assolve anche alla funzione di permettere **l'autodenuncia** da parte dell'ente non commerciale che verifica il **venir meno dei requisiti** che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali.

In questo caso gli è fatto obbligo, attraverso la compilazione di un'apposita sezione del modello denominata **“Perdita dei requisiti”**, di presentare il modello Eas nel termine di **60 giorni** decorrenti dal momento in cui tale perdita di qualifica si verifica.

Rinviano alla seconda parte di questo contributo l'esame della tipologia di variazioni che non comportano l'obbligo di **ripresentazione del modello Eas** e, per sottrazione, quelle che invece ne richiedono la ripresentazione, vediamo in chiusura di questo primo commento quali strumenti sono a disposizione dell'ente non commerciale per **“rimediare” a possibili dimenticanze** nell'espletare il richiamato adempimento telematico.

Con l'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#) (convertito, con modificazioni, dalla [L. 44/2012](#)) il legislatore ha introdotto il cosiddetto **istituto della “remissione in bonis”**, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la **possibilità di fruire di benefici fiscali** o di regimi opzionali.

Con la [circolare 38/E/2012](#) e con la successiva [risoluzione 110/E/2012](#), l'Agenzia delle entrate ha opportunamente confermato che anche **l'omesso invio del Modello Eas può beneficiare dell'istituto della remissione in bonis**. Per accedere a detto istituto, tuttavia, è necessario che la

violazione “*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*”.

Per **regolarizzare** l'ente deve:

- effettuare la trasmissione telematica del modello Eas “*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*” (da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione);
- versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 Elide, indicando il **codice tributo 8115** (va precisato che deve trattarsi di un effettivo esborso di denaro non essendo ammessa la compensazione della sanzione con alcun credito d'imposta).

In assenza di chiarimenti ufficiali circa gli effetti derivanti dalla mancata (ri)presentazione del **modello Eas** in presenza di **variazioni rilevanti**, e pur con la possibilità di intervenire successivamente avvalendosi della remissione *in bonis*, si consiglia quindi di operare per tempo le valutazioni circa l'esistenza di variazioni oggetto di comunicazione telematica in vista della **prossima scadenza del 31 marzo 2021**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Possibili “Accordi preventivi internazionali” con effetti retroattivi**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il [comma 1101](#) dell'articolo unico della **Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)** introduce alcune **significative modifiche** alla disciplina degli “**accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**” (i c.d. “*advance pricing agreement*” – **APA**). In particolare:

- viene riconosciuta la possibilità, al ricorrere di talune condizioni, di attribuire **efficacia retroattiva all'accordo** concluso con l'Amministrazione Finanziaria, ossia con riguardo ai **periodi d'imposta i cui termini di accertamento non sono scaduti** alla data della sottoscrizione;
- viene introdotto l'obbligo di **pagamento di una commissione** da parte del contribuente quale **condizione di ammissibilità** della richiesta di accordo preventivo di cui al novellato comma 3 dell'[articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#) (si tratta degli **APA bilaterali e multilaterali**). Restano perciò **esclusi dall'assoggettamento** al pagamento della “commissione” gli **APA unilaterali**, i quali si sostanziano in accordi fra il contribuente e la sola Amministrazione Finanziaria italiana.

Con riferimento alla **opzione per la retroattività** dell'accordo anche ai periodi d'imposta precedenti a quello della sua stipulazione, **le condizioni** a cui tale effetto è condizionato sono diverse a seconda che si tratti di:

1. **APA unilaterali**: in questo caso occorre che: a) le **circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo** siano **presenti anche nei periodi d'imposta precedenti** a cui si vuole retroagire l'efficacia; b) **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
2. **APA bilaterali e multilaterali**: oltre alle condizioni sopra indicate, occorre anche che il contribuente ne faccia richiesta in sede di istanza, e che le **Autorità degli Stati esteri** coinvolte **vi acconsentano**.

La norma (il novellato [comma 2 dell'articolo 31-ter](#) per gli APA unilaterali) prevede che **l'effetto retroattivo** dell'accordo possa trovare **concreta attuazione a mezzo ravvedimento** o

anche mediante **dichiarazione integrativa** ex [articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), senza applicazione di sanzioni.

Si tratta perciò, e senza dubbio, di un **apprezzabile potenziamento dell'applicazione retroattiva degli APA** rispetto al previgente assetto normativo che si limitava al periodo anteriore alla data di presentazione dell'istanza di accesso all'accordo, mentre ora si estende ai **periodi d'imposta i cui termini di accertamento non sono scaduti** alla data della stipulazione dell'APA.

Tuttavia, **sul piano concreto**, la condizione rappresentata dal fatto che si tratti di periodi per i quali **non siano iniziati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza”** può costituire un **limite tutt'altro che marginale** all'effettiva e reale applicazione.

In particolare, questa condizione sembra essere **stridente con l'attuale disciplina del ravvedimento operoso** il cui esperimento non è infatti precluso neppure dagli esiti di un'attività di verifica completata (con la notifica del Processo Verbale di Constatazione) bensì solo dall'avvenuta notifica dell'atto impositivo.

Analogamente, la condizione suddetta sembra anche porsi **in controtendenza con la disciplina delle procedure amichevoli** (i “*Mutual Agreement Procedures*” – MAP), così come novellata dal **D.Lgs. 49/2020**, la cui esperibilità viene **consentita anche nel caso di definizione della controversia** mediante accesso ad accertamento con adesione.

Sarebbe perciò **auspicabile**, proprio nel perseguitamento del **fine ultimo di favorire la certezza dei rapporti** fra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria, che la **retroattività degli effetti dell'APA** sia conservata **anche in presenza di attività accertamento avviate** soprattutto dopo l'ammissione alla procedura, in modo da consentire di raggiungere soluzioni coerenti nel tempo.

## AGEVOLAZIONI

### ***I chiarimenti attesi in materia di formazione 4.0***

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Il Piano Transizione 4.0**, come delineato dalla Legge di Bilancio 2021, **presenta aspetti che devono essere oggetto di urgenti chiarimenti e/o rettifiche**, onde consentire la corretta quantificazione dei crediti d'imposta da rilevare nei bilanci d'esercizio 2020 e da compensare nell'anno 2021 secondo le discipline proprie di ciascuna agevolazione.

In materia di **credito d'imposta formazione 4.0** il tenore letterale della Legge non dà adito a dubbi sulla **decorrenza delle modifiche apportate con la proroga al biennio 2021-2022**.

L'[articolo 1, comma 1064, lettera l\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) dispone infatti l'ampliamento delle fattispecie di costi agevolabili **"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020"**.

Tuttavia, in occasione del convegno del 10.02.2021 organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima con la partecipazione del Mise, il ministero ha chiarito, in contrasto col testo normativo, che **le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal 01.01.2021**.

In realtà **la decorrenza delle modifiche dal 2021** è comprovata da almeno due elementi:

- **l'assenza dello stanziamento di risorse finanziarie in relazione al maggiore credito che maturerebbe nell'anno 2020** per effetto delle nuove voci di spesa;
- **le informazioni richieste nella sezione IV del quadro RU dei modelli Redditi 2021 – periodo d'imposta 2020.**

Esaminando **la relazione tecnica alla L. 178/2020 non figura, in effetti, lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie sul 2021** che un ampliamento delle voci di spesa avrebbe comportato: i maggiori oneri sono riferiti ai periodi 2022 e 2023, in relazione agli effetti finanziari stimati sul biennio 2021-2022.

	(milioni di euro)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0

Per quanto concerne invece **i modelli Redditi 2021** approvati con provvedimenti del 29.01.2021 si osserva come **il rigo dedicato al credito d'imposta formazione 4.0 della sezione IV del quadro RU** non rechi modifiche rispetto al modello del periodo d'imposta precedente, richiedendo **esclusivamente** l'indicazione delle seguenti **informazioni di dettaglio relative alla dimensione del piano formativo**:

- **numero ore impiegate dai lavoratori (discenti e docenti)** in attività di formazione;
- **numero di lavoratori (discenti e docenti)** coinvolti nella formazione.

RU110 "Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"	Numero ore di formazione	Numero lavoratori
	1	2

Altro aspetto che dovrebbe essere oggetto di correzione in un imminente nuovo testo normativo è **il termine finale di decorrenza delle modifiche**, che secondo l'[articolo 1, comma 1064, lettera l\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) dovrebbero applicarsi, **incomprensibilmente dato che la proroga è disposta dalla precedente lettera i) sul biennio 2021/2022, "fino a quello in corso al 31 dicembre 2023".**

Anche in questo caso **mancherebbe lo stanziamento in relazione tecnica** delle relative risorse per il periodo d'imposta 2023, che esplicherebbe effetti finanziari nell'anno 2024.

Ulteriore tema da chiarire è **l'esclusione, fra le spese del personale ammissibili**, di quelle relative al personale inquadrato con **rapporto di lavoro diverso da quello subordinato**.

Nella presentazione del Piano Transizione 4.0 l'enfasi posta dal Mise verteva **sull'ammissibilità delle spese di formazione degli imprenditori**.

Col recente chiarimento reso dal Ministero in occasione del convegno Federmacchine e Anima è stato evidenziato che **la natura di aiuto di stato del credito d'imposta formazione 4.0 impedisce l'ampliamento della platea dei beneficiari a personale in rapporto di lavoro diverso da quello subordinato**, seppure sia intenzione del Mise **incentivare, con altri strumenti, la formazione di manager e imprenditori**.

Altro tema è **la spesa del personale dipendente impegnato in formazione 4.0 in veste di docente o tutor**, che restava assoggettata ad un **limite del 30% della retribuzione complessiva annua** in base alla disposizione contenuta all'[articolo 4, comma 2, D.M. 04.05.2018](#).

Secondo il Ministero questo **limite è da ritenersi superato con l'estensione delle voci di spesa ammissibili**.

**In sintesi**, se i chiarimenti resi dal Mise troveranno conferma in un prossimo testo normativo (presumibilmente nel nuovo “Decreto Ristori”), il **credito d’imposta formazione 4.0 maturato nel 2020 andrà quantificato con le medesime regole del 2019**, premiando le spese del personale dipendente impegnato in formazione in veste di discente e docente o tutor interno.

**A partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022** la misura risulterebbe invece **potenziata** con inclusione, fra le spese ammissibili, di tutti i costi previsti dall'[articolo 31, comma 3, del Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione del 17.06.2014:

- **le spese di personale (dipendente) relative ai formatori** per le ore di formazione;
- **i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione** direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, **escluse le spese di alloggio** ad eccezione di quelle minime necessarie ai lavoratori con disabilità);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione (in particolare **le spese dei formatori esterni, ammesse anche in via prevalente ancorché non esclusiva**);
- **le spese di personale (dipendente) relative ai partecipanti** alla formazione;
- **le spese generali indirette** (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

**Le aliquote e i limiti dell’agevolazione restano invariati sull’intero triennio 2020-2021-2022** come di seguito dettagliato e il **credito d’imposta maturato nel 2020 è fruibile nell’anno 2021, anche in unica soluzione, previa acquisizione della certificazione contabile**:

#### **Credito Formazione 4.0 – Periodi d’imposta 2020/2021/2022**

Dimensione d’impresa	Aliquota CI	Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati	Limite CI
Piccola impresa	50%	60%	300.000 euro
Media impresa	40%		250.000 euro
Grande impresa	30%		250.000 euro

## IVA

### **Prestito di personale alla controllata: Iva detraibile solo se il rimborso è superiore al mero costo**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di Iva, la **controllata** che riceve dalla controllante il **prestito o distacco di personale** ha diritto alla **detrazione Iva** solo nel caso in cui questa **rimborsi** una **somma superiore** rispetto alle **retribuzioni** e agli altri **oneri previdenziali e contrattuali** gravanti sul distaccante. In **difetto di prova**, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'esistenza di un **reddito imponibile**, la controllata ha **diritto altresì a dedurre detto costo** dalla **base imponibile Irap**.

È questo l'importante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 5615, depositata ieri 2 marzo**, la quale si innesta nel solco tracciato dalle **Sezioni Unite** con **sentenza 7.11.2011, n. 23021**.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica a due società (**controllante e controllata**) degli **avvisi di accertamento** ai fini Iva, Irap e Ires emessi dall'Agenzia delle entrate nei loro confronti in relazione alla **prestazione di prestito di personale** dalla controllante alla controllata.

Le due società proponevano **ricorso** avverso i predetti atti dinanzi alla competente CTP, che, in **accoglimento parziale**, rilevava che la controllante non avesse soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso **ulteriori prestazioni**, consistenti nell'**utilizzo di strutture e apparecchiature** della società.

L'Agenzia delle entrate proponeva gravame dinanzi alla CTR Lombardia, la quale, però, **respingeva l'appello** affermando che **l'Amministrazione non aveva fornito la prova necessaria a dimostrare che le cessioni di beni e servizi dalla controllante alla controllata consistessero nel prestito o distacco di personale**.

Pertanto, la medesima proponeva **ricorso per cassazione**, cui resisteva con controricorso solo la controllante.

Ai fini che qui rilevano, l'Agenzia delle entrate lamentava la violazione e falsa applicazione degli [articoli 2697 cod. civ.](#), [39 e 40 D.P.R. 600/1973](#), [17 e 19 D.P.R. 633/1972](#), [17 e 20 Direttiva n. 77/388/CEE](#), [8, comma 35, L. 67/1988](#), [11, comma 2](#), e [25 D.Lgs. 446/1997](#), in quanto la CTR aveva posto in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'illegittimità della detrazione dell'Iva operata dalla controllata e della deduzione dei costi dalla base imponibile Irap.

Ebbene, la Corte della Cassazione, pur ritenendo inammissibile tale **doglianaza**, ha inteso comunque esplicitare le ragioni per cui essa risulta **infondata**.

Innanzitutto, è stato evidenziato come la contestazione della **mancata dimostrazione dell'inerenza** all'attività imprenditoriale del prestito di personale, risolvendosi la censura in un'apodittica ed astratta affermazione di erroneità delle statuzioni della CTR, fosse del tutto **estranea alla fattispecie in esame**, potendosi tutt'al più fare riferimento all'[articolo 8, comma 35, L. 67/1988](#), secondo cui: *“Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”*.

Ciò detto, la Suprema Corte ha comunque richiamato quanto statuito dalle **Sezioni Unite** con **sentenza n. 23021 del 7.11.2011**, ove si è affermato che **il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso un'altra, è esente da Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel mero rimborso di una somma pari alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante**.

Sul punto, occorre peraltro sottolineare che, secondo la recente [sentenza 11.03.2020, causa C-94/19](#), della **Corte di giustizia dell'Unione europea**, **l'articolo 2, punto 1, Direttiva n. 77/388/CEE** deve essere interpretato nel senso che: *“esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente”*.

Quanto poi alla **indeducibilità** per la controllata di detto **costo** ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, D.Lgs. 446/1997](#) nella formulazione *ratione temporis* vigente, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, proprio sulla base della pronuncia da essa richiamata (cfr., **Cass. ord. 1.07.2013, n. 16461**), **grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza di un reddito imponibile, mentre compete al contribuente dimostrare la sussistenza di componenti negativi del reddito**.

Infatti, è stato precisato che: *“proprio dal citato pronunciamento si evince l'inconsistenza della doglianaza: l'Agenzia delle Entrate ritiene di aver individuato e provato un reddito imponibile ai fini IRAP ... al contrario, i giudici di merito hanno negato il presupposto da cui muove l'Agenzia e hanno, infatti, ritenuto che difettasse la prova (da parte dell'Erario) dell'esistenza di un reddito imponibile, non costituendo dimostrazione di esso la riqualificazione, unilaterale e immotivata ... di*

***costi relativi a un servizio ricevuto (di per sé deducibili) come un mero rimborso per l'utilizzo di personale concesso "in prestito" (indeducibile).***

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, il **ricorso** proposto dall'Agenzia delle entrate è stato **rigettato**.